



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"A. SCOPELLITI"

Girifalco (CZ – ITALIA)

Via De Amicis, 1/A - Girifalco  
Tel. 09681904234 - 0968749255  
CZIC84000C - 80004540797  
czic84000c@istruzione.it  
czic84000c@pec.istruzione.it  
www.icgirifalco.edu.it



**Anno scolastico 2021/2022**

**Circolare n. 132**

**Ai Genitori**

**Ai Docenti**

**Al personale ATA**

**Al sito web**

**OGGETTO: Nota del Ministero dell'Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022 "applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal DL 24 marzo 2022, n. 24"**

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile, il Ministero dell'Istruzione ha diramato una nota contenente le nuove modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2.

Le misure che riguardano la scuola e le modalità di gestione dei casi di positività (art.9 comma 2), a decorrere dal 1° aprile 2022, sono le seguenti:

**1. Utilizzo dei dispositivi di protezione:**

- Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
- resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini che non abbiano compiuto i 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive.
- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid -19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.

## **2. Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico**

Per quanto riguarda la scuola, dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (24 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.

## **3. Accesso ai locali scolastici delle persone esterne**

Si modifica l'art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (**green pass base**) per chiunque acceda ai locali scolastici.

## **4. Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

In assenza di casi e fino a tre casi positivi, solo per i bambini che abbiano compiuto i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine chirurgiche (o anche di dispositivi di maggiore efficacia protettiva). In presenza di **almeno quattro casi** tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto** con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

In assenza di casi e fino a tre casi positivi, per gli alunni che abbiano compiuto i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine chirurgiche (o anche di dispositivi di maggiore efficacia protettiva)

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

## **5. Isolamento e didattica digitale integrata**

Solo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, è possibile attivare la DDI se la richiesta è accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

## **6. Sintesi delle principali misure precauzionali**

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni in vigore:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- Proroga, fino al 30 aprile 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici, fatta eccezione per i soli alunni.
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Si allega la circolare ministeriale n. 410 del 29 marzo 2022.

Certa della consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa  
Caterina Giovanna Coda

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.



# *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degliUSR competenti per territorio

e p.c.

Al Ministero della Salute

[seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)

Al Gabinetto del Ministero della Salute

[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)

Al Gabinetto del Ministero dell'Istruzione

[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione

[DPIT.segreteria@istruzione.it](mailto:DPIT.segreteria@istruzione.it)

Al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19

[commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it](mailto:commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it)

Alle organizzazioni sindacali del Comparto e dell'Area Istruzione e Ricerca

**OGGETTO:** applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 ha consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall'art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.



# *Ministero dell' Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l'attività didattica in presenza.

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per questo motivo sono state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l'emergenza Covid e per il recupero degli apprendimenti (ATA e docente), è stato incrementato il fondo per l'acquisto di dispositivi di protezione e altro materiale necessario, si è stabilito un regime di lavoro *ad hoc* per quei docenti non vaccinati che rientrano in servizio dalla precedente sospensione, permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola.

A seguito dell'aggiornamento normativo, sentito il Ministero della Salute, con la presente circolare vengono fornite alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022. Giova nondimeno rammentare che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. *green pass* base.

Il documento è articolato nei seguenti paragrafi: 1 Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia; 2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 3. Misure precauzionali di carattere generale; 4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19.



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

## 1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

## 2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.



# *Ministero dell' Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell' infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

### 3. Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.



# *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Inoltre, si ritiene necessario precisare che dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

Al riguardo, si richiama il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 che, all'art. 36, comma 2, ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 30 milioni di euro. Queste risorse finanziarie, a breve assegnate alle istituzioni scolastiche, potranno essere utilizzate anche per acquistare, alle condizioni tecniche-economiche più convenienti, mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

#### 4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").



# *Ministero dell' Istruzione*

*Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Si ricorda, infine, che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Il Capo Dipartimento

per le risorse umane e finanziarie

Jacopo Greco



Firmato digitalmente da GRECO  
JACOPO  
C=IT  
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Il Capo Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e di  
formazione

Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI  
STEFANO  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA